

Sentenza n. 8 – del 03 Novembre 2022

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

\*\*\*

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 03 Novembre 2022, alle ore 12:30 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società AMATORI MODENA ROLLER 1945 (Cod. 3645), in persona del Presidente p.t. Gian Luigi Moncalieri, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n.11/2022 del 19 Ottobre u.s. in merito alla squalifica dell'atleta Luca Moncalieri per la condotta di gioco nella gara del 16.10.2022 di Coppa Italia A2 con la compagine CORREGGIO HOCKEY (Cod. 2759), ed alla sanzione pecuniaria comminata alla società di appartenenza per responsabilità oggettiva;

**LETTO** il ricorso;

**CONSIDERATO** che, dalla lettura del referto arbitrale e del correlato supplemento- non si pone in discussione il colpo violento inferto dall'atleta Moncalieri all'avversario, tuttavia questo, a seguito della visione del filmato prodotto dalla ricorrente, appare integrare un fallo di gioco, sia pure grave e con conseguenze dannose rilevanti, commesso nell'intento di bloccare l'attaccante avversario, piuttosto che un atto di deliberata aggressione disciplinato dall' art.15 del R.G.D., richiamati dal Giudice Sportivo.

**CONSIDERATO**, In merito all'ammenda comminata alla società ricorrente a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.3 comma 2 R.G.D., che detta società appare assolutamente estranea all'operato del tesserato in quanto non può ritenersi responsabile della singola condotta del proprio atleta, sia pure gravemente fallosa, tenuta nell'arco temporale di pochi secondi di gioco.

**P.Q.M.**

accoglie parzialmente il ricorso-reclamo presentato e commina all'atleta **Luca Moncalieri** la sanzione della **squalifica fino al 31 Dicembre 2022**, ritenuta congrua e proporzionata al caso in esame ai sensi degli articoli 25 e segg. R.G.D.

In merito alla ammenda comminata alla Società ricorrente: accoglie la doglianza e ne dispone la revoca.

Dispone la restituzione Del 50% della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI